

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 19 luglio 2023, n. 13**

**“Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)”.**

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Finalità)*

1. Le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA) sono svolte secondo quanto disciplinato alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e nel rispetto delle disposizioni comuni e dei principi generali di cui alla parte prima del decreto legislativo 152/2006.
2. La presente legge disciplina le modalità di attuazione sul territorio regionale delle procedure di cui al comma 1.
3. La Regione favorisce la promozione della partecipazione del pubblico e delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei procedimenti della presente legge, lo scambio di informazioni e la più ampia consultazione dei soggetti a vario titolo interessati nella realizzazione delle opere, degli interventi, dei piani e programmi.

Art. 2.

*(Oggetto delle valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA)*

1. Oggetto delle valutazioni ambientali, nell'ambito dei procedimenti di VAS e di VIA, sono i piani e programmi e i progetti, come definiti rispettivamente all'articolo 5, comma 1, lettera e) e lettera g), del decreto legislativo 152/2006, nel loro complesso, a prescindere dagli elementi specifici o dalle singole categorie progettuali che ne hanno determinato l'assoggettamento alle relative procedure; in caso di procedimenti di VIA, il progetto è valutato anche in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse.

Art. 3.

*(Autorità competenti)*

1. Le province e la Città metropolitana di Torino sono autorità competenti in materia di AIA, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”).
2. È autorità competente alla VAS, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 152/2006, la pubblica amministrazione che approva il piano o il programma.

3. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006 le autorità competenti alla VIA, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera p), del medesimo decreto, per i progetti di competenza regionale di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 sono i comuni, le province, la Città metropolitana di Torino e la Regione, secondo quanto definito nell'allegato A (Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) e nell'allegato B (Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti) alla presente legge.
4. L'elencazione delle tipologie progettuali degli allegati A e B alla presente legge è effettuata al mero fine del conferimento della funzione alla competente autorità.
5. L'eventuale modifica alle categorie di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 comporta l'automatica sostituzione della corrispondente categoria di cui agli allegati A e B alla presente legge.
6. Il provvedimento di modifica agli allegati A e B alla presente legge di esclusivo recepimento delle modifiche intervenute in sede nazionale, inclusa la distribuzione delle funzioni tra le autorità competenti, è effettuato con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.
7. Nel caso di opere o interventi di cui agli allegati A e B alla presente legge, che interessano più autorità competenti, il proponente invia in formato elettronico a tutte le autorità competenti una comunicazione contenente:
- a) oggetto o titolo del progetto o intervento proposto e relativa descrizione e ubicazione;
  - b) tipologia progettuale individuata come principale;
  - c) altre tipologie progettuali coinvolte.
8. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 7 le autorità competenti, sulla base degli impatti ambientali presumibili in ragione del progetto e delle categorie interessate nonché della localizzazione territoriale, definiscono l'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA alla quale presentare istanza, dandone comunicazione al proponente; le altre autorità competenti si esprimono nell'ambito del procedimento condotto dall'autorità individuata.
9. Decorso il termine di cui al comma 8 senza risposta o in caso di mancato accordo, il proponente trasmette la richiesta alla struttura regionale individuata come nucleo centrale dell'organo tecnico ai sensi dell'articolo 5 che, entro i successivi quindici giorni, individua l'autorità competente.
10. Le autorità competenti per la VIA, per la VAS e per l'AIA trasmettono, al termine delle relative procedure, copia informatica dei provvedimenti conclusivi al nucleo centrale dell'organo tecnico della Regione, di cui all'articolo 5, al fine degli adempimenti di cui all'articolo 7 bis, comma 9, del decreto legislativo 152/2006.

#### Art. 4.

##### *(Terzietà e delega delle funzioni)*

1. Nei procedimenti di VIA e di VAS è in ogni caso garantita la separazione tra autorità competente e autorità procedente, anche attraverso il ricorso ad articolazioni o organi interni della stessa amministrazione.
2. È facoltà dei comuni montani o parzialmente montani delegare l'esercizio delle funzioni di autorità competente loro spettanti alle unioni montane di appartenenza.
3. È facoltà dei comuni delegare l'esercizio delle funzioni di autorità competente ad unioni di comuni o ad altre tipologie di associazioni di comuni o di esercizio associato delle funzioni previste dalla legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).

#### Art. 5.

##### *(Organo tecnico per la VIA e la VAS presso l'autorità competente)*

1. E' istituito l'organo tecnico presso l'autorità competente alla VIA e alla VAS con i compiti di:
  - a) effettuare le valutazioni istruttorie;

- b) assicurare unitarietà di indirizzo e di azione dell'autorità competente;
- c) fungere da organo consultivo a supporto dell'autorità competente;
- d) nel caso dell'organo tecnico regionale di cui al comma 2, supportare tecnicamente la Giunta regionale per l'attività propulsiva e di stimolo al fine di garantire elevati livelli di qualità ambientale.

2. L'organo tecnico regionale (OTR), istituito presso la Regione, è costituito da un nucleo centrale che si integra, per tutte le funzioni previste, con le strutture regionali individuate in relazione alle diverse tipologie di opere, nonché alle componenti ambientali interessate. Il nucleo centrale riceve le istanze di avvio dei procedimenti ed è responsabile del coordinamento delle funzioni di cui al comma 3, lettere b), c), d), e) e f). Il nucleo centrale individua la struttura regionale competente e responsabile per le procedure di VIA e di VAS da espletarsi in raccordo con il nucleo centrale stesso e con le altre strutture regionali interessate.

3. L'OTR ha, inoltre, il compito di:

- a) gestire le procedure ai fini dell'espressione regionale nell'ambito delle procedure di VIA e di VAS di competenza statale;
- b) elaborare e sottoporre alla Giunta regionale, che le approva con propria deliberazione, linee guida per le valutazioni ambientali e relative procedure, nonché per l'integrazione degli aspetti ambientali nella predisposizione di piani e programmi, con particolare attenzione alla sperimentazione di metodologie e tecniche in materia ambientale;
- c) definire le modalità e gli standard di riferimento per la presentazione degli elaborati relativi alle valutazioni ambientali, da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale;
- d) raccogliere e sistematizzare le informazioni relative agli esiti delle procedure svoltesi presso le altre autorità competenti;
- e) procedere all'elaborazione delle informazioni raccolte, ai fini dell'ottimizzazione e della standardizzazione dei criteri e dei metodi adottati;
- f) progettare e gestire i servizi informativi per la presentazione delle istanze per via telematica e per l'adempimento degli obblighi di legge sulla pubblicazione, partecipazione e trasparenza dei procedimenti di VIA e di VAS.

4. Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale è definita la composizione dell'OTR, nonché l'organizzazione e le modalità operative per l'espletamento delle procedure di competenza regionale in riferimento:

- a) alle categorie di progetto sottoposte alle procedure di VIA di competenza regionale;
- b) alle tipologie di piano o programma sottoposte alla VAS di competenza regionale.

5. Il provvedimento di cui al comma 4 definisce, altresì, le modalità operative per la partecipazione della Regione ai procedimenti nazionali.

#### Art. 6.

##### *(Supporto tecnico-scientifico di ARPA)*

1. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) coadiuva le autorità competenti, assicurando, nello svolgimento delle istruttorie e nelle attività previste dalla presente legge, il supporto tecnico-scientifico, proponendo, ove possibile, all'autorità competente le soluzioni tecniche idonee a risolvere le criticità ambientali anche mediante l'utilizzo del patrimonio di conoscenze acquisito nello svolgimento dei compiti di istituto. A tal fine le autorità competenti o procedenti possono richiedere la partecipazione di ARPA nei relativi procedimenti.

2. ARPA assicura, altresì, il controllo delle condizioni previste per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui alla presente legge.

#### Art. 7.

##### *(Soggetti competenti in materia ambientale)*

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 152/2006, le autorità competenti individuano i soggetti con competenza ambientale sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi:

- a) tipologia degli impatti ambientali presunti, loro rilevanza e localizzazione e ricadute ambientali dei progetti, dei piani e dei programmi in esame;
- b) imparzialità, buon andamento, economicità e proporzionalità rispetto all'impatto da valutare;
- c) adeguatezza e non duplicazione delle valutazioni, coordinamento e semplificazione delle procedure;
- d) precauzione, azione preventiva, correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente e prevenzione dei rischi per la salute e la sicurezza.

#### Art. 8.

##### *(Informazione al pubblico e sistema informativo)*

1. Con provvedimento deliberativo della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità tecniche al fine della pubblicazione, nonché i criteri per la presentazione delle istanze telematiche inerenti ai procedimenti di cui alla presente legge nell'ambito dei servizi ai cittadini, alle pubbliche amministrazioni e alle imprese resi disponibili sul sito regionale.

#### Art. 9.

##### *(Coordinamento regionale)*

1. La Regione svolge ruolo di coordinamento e indirizzo per l'uniforme attuazione sul territorio regionale delle disposizioni di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

#### Art. 10.

##### *(Semplificazione, partecipazione e coordinamento procedurale)*

1. Ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, con provvedimenti deliberativi della Giunta regionale sono stabilite regole particolari e ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, compreso lo svolgimento dell'inchiesta pubblica ai sensi dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 152/2006, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale con le procedure di VAS, VIA, AIA e di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.).

#### Art. 11.

##### *(Destinazione dei proventi delle sanzioni)*

1. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dall'articolo 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo 152/2006 sono destinati a finalità ambientali, di funzionamento dei sistemi di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, implementazione e gestione dei servizi digitali ambientali, messa a disposizione del pubblico delle informazioni, nonché per la predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.

#### Art. 12.

##### *(Oneri istruttori)*

1. Ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 152/2006 sono stabiliti gli oneri a carico dei proponenti per i procedimenti di VIA e di VAS; tali oneri, individuati nell'allegato C (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS) alla presente legge, sono modificati e aggiornati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale, previo parere della

competente commissione consiliare e nel rispetto del criterio generale della proporzionalità decrescente del contributo istruttorio in relazione all'aumento del valore dell'intervento in progetto.

2. Le autorità competenti per i procedimenti di VIA e di VAS, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, recepiscono le tariffe di cui all'allegato C; fino al relativo recepimento, restano valide le disposizioni in materia stabilite da ciascuna autorità.

3. La Giunta regionale, con proprio provvedimento deliberativo, disciplina gli oneri istruttori in materia di AIA di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 6 marzo 2017 n. 58 (Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al titolo III bis della parte seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8 bis); fino alla definizione di tale provvedimento si applicano le relative disposizioni stabilite dalle autorità competenti.

4. Sono escluse dal pagamento degli oneri istruttori di cui al presente articolo le amministrazioni pubbliche come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

5. E' possibile chiedere la restituzione degli oneri istruttori in caso di archiviazione del procedimento nelle fasi di verifica di procedibilità dell'istanza senza svolgimento di attività istruttorie di merito.

#### Art. 13.

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fino alla definizione dei provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 4 e all'articolo 8 si applicano i provvedimenti vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.

2. Fino alla definizione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 4 e comunque non oltre nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti di competenza regionale e i pareri sulle procedure nazionali per la VIA, relativamente alla procedura di valutazione, sono rilasciati con provvedimento deliberativo della Giunta regionale.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

#### Art. 14.

##### *(Abrogazioni)*

1. La legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) è abrogata.

#### Art. 15.

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Il gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 11 di competenza della Regione è iscritto nei capitoli d'entrata da istituire per proventi connessi alle sanzioni amministrative di competenza della Regione per le violazioni di cui all'articolo 29, commi 4 e 5, del decreto legislativo 152/2006, nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), categorie 3020100 (Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti), 3020200 (Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) e 3020300 (Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive.

3. Il gettito derivante dagli oneri istruttori di cui all'articolo 12, comma 1, di competenza della Regione è iscritto nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi derivanti dal versamento di oneri istruttori per valutazioni ambientali (VIA e VAS)", nell'ambito del

titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 100 (Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni), categoria 3010200 (Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi) del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive.

4. I proventi di cui al comma 2 sono iscritti, per le finalità di cui all'articolo 11, nei capitoli di spesa da istituire, nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.08 (Statistica e sistemi informativi), titolo I (Spese correnti), della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - solo per le Regioni), titolo I e della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.09 (Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente - solo per le Regioni), titolo II (Spese in conto capitale), del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, per le annualità 2023 e successive, solamente ad avvenuto accertamento ed incasso delle entrate collegate.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 19 luglio 2023

Alberto Cirio

**Allegato A- Progetti sottoposti alla VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)**

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali		Autorità competente
b)	A.b1)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo e si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	A.b2)	Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 1.000 litri al secondo con esclusioni dei progetti di cui alla categoria A.b1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	A.b3)	Utilizzo di acque sotterranee ivi comprese le acque minerali e termali, nei casi in cui la portata massima prelevata superi i 100 litri al secondo	Provincia/Città Metropolitana di Torino
C-bis)	A.c-bis)	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1MW, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 19 del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
d)	A.d)	Impianti industriali destinati: - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
e)	A.e)	Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro: - per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'allegato II del d.lgs. 152/2006)- per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;- per la fabbricazione di esplosivi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
f)	A.f)	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
g)	A.g)	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
i)	A.i)	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
m)	A.m)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
n)	A.n)	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
o)	A.o)	Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
p)	A.p)	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³	Provincia/Città Metropolitana di Torino
q)	A.q)	Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
r)	A.r)	Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000 abitanti equivalenti	Regione
s)	A.s1)	Cave e torbiere con più di 500.000 m³ /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	A.s2)	Cave e torbiere con più di 500.000 m³ /a di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari non ricadenti nella categoria A.s1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
t)	A.t)	Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³, con esclusione delle opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati	Regione
u)	A.u)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, con esclusione delle sostanze minerali elencate al punto 7 quinquies dell'allegato II della parte II del d.lgs. 152/2006, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
v)	A.v)	Attività di coltivazione sulla terraferma delle risorse geotermiche, con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni	Regione
aa)	A.aa)	Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B lettere D3, D4, D6, D7 e D12 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ac)	A.ac)	Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline; b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); c) 900 posti per scrofe	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ad)	A.ad)	Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici	Provincia/Città Metropolitana di Torino
ae)	A.ae)	Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af)	A.af)	Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni	Provincia/Città Metropolitana di Torino
af-bis)	A.af-bis)	Strade urbane di scorrimento	Comune
ag)	A.ag)	Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato	La stessa autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA della tipologia progettuale originaria

**Allegato B - Progetti sottoposti alla procedura di verifica di VIA e individuazione, a margine, delle autorità competenti (articolo 3, comma 3)**

Le soglie presenti in ciascuna categoria progettuale sono dimezzate in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate e progetti localizzati in aree considerate sensibili in relazione alla capacità di carico dell'ambiente naturale, applicando le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116." approvate con Decreto n. 52 del 30 marzo 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 84 del 11-04-2015.

Correlazione con categorie progettuali di cui all'Allegato IV alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Categorie progettuali	Autorità competente	
<b>1. Agricoltura</b>			
1. a)	<b>B.1.a)</b>	Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari	Comune
1. b)	<b>B.1.b)</b>	Iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari	Comune
1. c)	<b>B.1.c)</b>	Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicapri, 50 posti bovini	Provincia/Città Metropolitana di Torino
1. d)	<b>B.1.d)</b>	Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari	Comune
1. e)	<b>B.1.e)</b>	Impianti di piscicoltura intensiva per superficie complessiva oltre i 5 ettari	Regione
1. f)	<b>B.1.f)</b>	Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari	Regione
<b>2. Industria energetica ed estrattiva</b>			
2. a)	<b>B.2.a)</b>	Attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con esclusione delle sostanze minerali elencate al punto 7 quinquies dell'allegato II della parte II del d.lgs. 152/2006, ivi comprese le risorse geotermiche con esclusione degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b) dell'allegato III alla parte seconda del d.lgs. 152/2006	Regione
2. b)	<b>B.2.b)</b>	Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW. <b>((1))</b>	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. c)	<b>B.2.c)</b>	Impianti industriali per il trasporto del vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. d)	<b>B.2.d)</b>	Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. e)	<b>B.2.e)</b>	Estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'articolo 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio fluviale	Regione
2. f)	<b>B.2.f)</b>	Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite	Regione
2. g)	<b>B.2.g)</b>	Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile e di minerali metallici nonché di scisti bituminose	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. h)	<b>B.2.h1)</b>	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW, a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	<b>B.2.h2)</b>	Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW con esclusione degli impianti di cui alla categoria B.2.h1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
2. i)	<b>B.2.i)</b>	Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali</b>			
3. a)	<b>B.3.a)</b>	Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. b)	<b>B.3.b)</b>	Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. c)	<b>B.3.c)</b>	Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante: - laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora; - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW; - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. d)	<b>B.3.d)</b>	Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. e)	<b>B.3.e)</b>	Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. f)	<b>B.3.f)</b>	Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. g)	<b>B.3.g)</b>	Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. h)	<b>B.3.h)</b>	Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. i)	<b>B.3.i)</b>	Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. l)	<b>B.3.l)</b>	Cokerie (distillazione a secco di carbone)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. m)	<b>B.3.m)</b>	Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo	Provincia/Città Metropolitana di Torino



3. n)	<b>B.3.n)</b>	Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. o)	<b>B.3.o)</b>	Impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
3. p)	<b>B.3.p)</b>	Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita' di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita' di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>4. Industria dei prodotti alimentari</b>			
4. a)	<b>B.4.a)</b>	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. b)	<b>B.4.b)</b>	Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. c)	<b>B.4.c)</b>	Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. d)	<b>B.4.d)</b>	Impianti per la produzione di birra o malto con capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. e)	<b>B.4.e)</b>	Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. f)	<b>B.4.f)</b>	Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. g)	<b>B.4.g)</b>	Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. h)	<b>B.4.h)</b>	Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
4. i)	<b>B.4.i)</b>	Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta</b>			
5. a)	<b>B.5.a)</b>	Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. b)	<b>B.5.b)</b>	Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. c)	<b>B.5.c)</b>	Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessuti, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
5. d)	<b>B.5.d)</b>	Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>6. Industria della gomma e delle materie plastiche</b>			
6. a)	<b>B.6.a)</b>	Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>7. Progetti di infrastrutture</b>			
7. a)	<b>B.7.a)</b>	Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari	Comune
7. b)	<b>B.7.b1)</b>	Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari	Comune
	<b>B.7.b2)</b>	Costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";	Regione
	<b>B.7.b3)</b>	Parcheggi di uso pubblico con capacita' superiori a 500 posti auto	Comune
7. c)	<b>B.7.c)</b>	Piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le scivole e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1600 persone	Regione
7. d)	<b>B.7.d1)</b>	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo a condizione che si tratti di grande derivazione che interessi più regioni di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998	Regione
	<b>B.7.d2)</b>	Derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo con esclusione dei progetti di cui alla categoria B.7.d1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. h)	<b>B.7.h1)</b>	Strade extraurbane secondarie non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006 e nella B.7.h2)	Regione
	<b>B.7.h2)</b>	Strade extraurbane secondarie provinciali non comprese nell'allegato II-bis della parte II del d.lgs. 152/2006	Provincia/Città Metropolitana di Torino
	<b>B.7.h3)</b>	Strade urbane con lunghezza superiore a 1.500 metri non comprese nell'allegato A	Comune
7. i)	<b>B.7.i)</b>	Linee ferroviarie a carattere regionale o locale	Regione
7. l)	<b>B.7.l1)</b>	Funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l2))	Regione
	<b>B.7.l2)</b>	Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi categoria B.7.l1))	Comune

7. o)	<b>B.7.o)</b>	Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua	Regione
7. r)	<b>B.7.r)</b>	Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. s)	<b>B.7.s)</b>	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. t)	<b>B.7.t)</b>	Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m3 oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. u)	<b>B.7.u)</b>	Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m3 (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. v)	<b>B.7.v)</b>	impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti	Regione
7. z.a)	<b>B.7.z.a)</b>	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Provincia/Città Metropolitana di Torino
7. z.b)	<b>B.7.z.b)</b>	Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
<b>8. Altri progetti</b>			
8. a)	<b>B.8.a)</b>	Villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m3 o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. b)	<b>B.8.b)</b>	Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. c)	<b>B.8.c)</b>	Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. d)	<b>B.8.d)</b>	Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500m2	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. e)	<b>B.8.e)</b>	Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m2 di superficie impegnata o 50.000 m3 di volume	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. f)	<b>B.8.f)</b>	Fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. g)	<b>B.8.g)</b>	Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrochimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m3	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. i)	<b>B.8.i1)</b>	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari nel caso in cui ricadono anche parzialmente in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia di cui alla legge regionale 29 giugno 2009 n. 19, "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" oppure siano cave, finalizzate al reperimento o al deposito di materiale per la realizzazione di opere pubbliche di cui agli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 novembre 2016 n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave"	Regione
	<b>B.8.i2)</b>	Cave e torbiere fino a 500.000 m3 /a di materiale estratto o di un'area interessata fino a 20 ettari non rientranti nella categoria B.8.i1)	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. l)	<b>B.8.l)</b>	Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. m)	<b>B.8.m)</b>	Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. n)	<b>B.8.n)</b>	Depositi di fanghi, compresi quelli provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, con capacità superiore a 10.000 metri cubi	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. o)	<b>B.8.o)</b>	Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. p)	<b>B.8.p)</b>	Stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. q)	<b>B.8.q)</b>	Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. r)	<b>B.8.r)</b>	Parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari	Provincia/Città Metropolitana di Torino
8. s)	<b>B.8.s)</b>	Progetti di cui all'allegato A, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni	Regione, Provincia/Città Metropolitana di Torino, Comune (secondo le competenze dell'allegato A)
8. t)	<b>B.8.t)</b>	Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A o all'allegato B già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A)	Autorità competente della relativa categoria dell'allegato A o B

(11)

Per gli impianti fotovoltaici la categoria va applicata attraverso il combinato disposto con la relativa categoria progettuale di cui al numero 2) dell'allegato II alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 e con le specificazioni di cui all'art. 6 comma 9-bis del d.lgs. 28/2011 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE." e all'art. 31 comma 7-bis del D.L. 77/2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure."

**Allegato C- Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori per la VIA e la VAS  
(articolo 12, comma 1)**

<b>Prospetto n. 1 - VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE COMPRENSIVO DI:</b>	
A - COSTO DEI LAVORI RELATIVO A:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tutti gli interventi previsti;</li> <li>- opere di mitigazione;</li> <li>- eventuali opere connesse;</li> <li>- oneri per la sicurezza.</li> </ul>
B – SPESE GENERALI RELATIVE A:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spese tecniche (progetto, studio di impatto ambientale e piano di monitoraggio ambientale);</li> <li>- direzione lavori;</li> <li>- coordinamento della sicurezza;</li> <li>- consulenze e supporto;</li> <li>- pubblicità;</li> <li>- rilievi, accertamenti, indagini;</li> <li>- verifiche tecniche;</li> <li>- analisi ed accertamenti di laboratorio;</li> <li>- collaudi (statico, tecnico, amministrativo);</li> <li>- allacciamento ai pubblici servizi.</li> </ul>
Specificazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tutte le somme di cui ai punti A e B sono da intendersi comprensivi di IVA;</li> <li>- risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni;</li> <li>- nel caso di attività estrattive il costo relativo a tutti gli interventi previsti è da intendersi il complessivo delle spese necessarie per la coltivazione del giacimento;</li> <li>- il valore complessivo delle opere di cui al presente prospetto è dichiarato dal proponente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).</li> </ul>

<b>Prospetto n. 2 - ONERI ISTRUTTORI</b>	
Procedura di VIA	0,2 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,02 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 2.000
Procedura di verifica di VIA	0,1 per mille fino a € 50 milioni del valore complessivo di cui al prospetto n. 1 e 0,01 per mille per la parte eccedente € 50 milioni, con importo minimo pari a € 500 e massimo pari a € 10.000
Procedure preliminari di consultazione (articoli 20, 21 e 26bis d.lgs 152/2006)	€ 500
VAS (fase di valutazione)	€ 2.000
Verifica di assoggettabilità a VAS	€ 500
Riduzioni oneri	<p>a) In caso di progetto assoggettato a VIA a seguito di verifica di assoggettabilità o per il quale sia stata svolta una procedura di consultazione con l'autorità competente di cui al titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>b) In caso di piano o programma assoggettato a VAS a seguito di verifica di assoggettabilità, dagli oneri istruttori è scomputata una somma pari a quanto già versato.</p> <p>c) Gli oneri istruttori sono ridotti del 50 per cento per i progetti di trasformazione o ampliamento di impianti e siti che hanno ottenuto la registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) che abroga il regolamento (CE) n.761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e sono ridotte del 20 per cento in caso di certificazione ambientale ai sensi delle norme UNI EN ISO 14001.</p>



Direzione Processo Legislativo

### **Disegno di legge n. 242**

*"Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)"*.

- Presentato dalla Giunta regionale il 17 gennaio 2023.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 18 gennaio 2023.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione referente il 26 giugno 2023 con relazione di maggioranza di Matteo GAGLIASSO e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA.
- Approvato in Aula l'11 luglio 2023, con emendamenti sul testo, con 23 voti favorevoli, 14 voti non partecipanti.

## NOTE DDL n. 242

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.cr.piemonte.it](http://www.cr.piemonte.it).*

### Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è il seguente:

“Art. 5. (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;

b) valutazione d'impatto ambientale, di seguito VIA: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto, l'elaborazione e la presentazione dello studio d'impatto ambientale da parte del proponente, lo svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d'impatto ambientale, delle eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle consultazioni, l'adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del progetto, l'integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o autorizzazione del progetto;

b-bis) valutazione di impatto sanitario, di seguito VIS: elaborato predisposto dal proponente sulla base delle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto superiore di sanità, al fine di stimare gli impatti complessivi, diretti e indiretti, che la realizzazione e l'esercizio del progetto può procurare sulla salute della popolazione;

b-ter) valutazione d'incidenza: procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o su un'area geografica proposta come sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

c) impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori:

- popolazione e salute umana;
- biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
- territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- interazione tra i fattori sopra elencati.

Negli impatti ambientali rientrano gli effetti derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischio di gravi incidenti o calamità pertinenti il progetto medesimo;

d) patrimonio culturale: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) piani e programmi: gli atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

f) rapporto ambientale: il documento del piano o del programma redatto in conformità alle previsioni di cui all'articolo 13;

g) progetto: la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo. Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta il progetto di fattibilità come definito dall'articolo 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile, il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ed in ogni caso tale da consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'allegato IV della direttiva 2011/92/UE;

g-bis) studio preliminare ambientale: documento da presentare per l'avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, contenente le informazioni sulle caratteristiche del progetto e sui suoi probabili effetti significativi sull'ambiente, redatto in conformità alle indicazioni contenute nell'allegato IV-bis alla parte seconda del presente decreto;

[h) progetto definitivo: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale; *abrogata*]

i) studio di impatto ambientale: documento che integra i progetti ai fini del procedimento di VIA, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 e alle indicazioni contenute nell'allegato VII alla parte seconda del presente decreto;

i-bis) sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;

i-ter) inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi;

i-quater) installazione: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;

i-quinquies) installazione esistente: ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all'esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come 'non già soggette ad AIA' se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all'Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

i-sexies) nuova installazione: una installazione che non ricade nella definizione di installazione esistente;

i-septies) emissione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, opera o infrastruttura, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo;

i-octies) valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nell'allegato X. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte terza del presente decreto;

i-nonies) norma di qualità ambientale: la serie di requisiti, inclusi gli obiettivi di qualità, che sussistono in un dato momento in un determinato ambiente o in una specifica parte di esso, come stabilito nella normativa vigente in materia ambientale;

l) modifica: la variazione di un piano, programma, impianto o progetto approvato, compresi, nel caso degli impianti e dei progetti, le variazioni delle loro caratteristiche o del loro funzionamento, ovvero un loro potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;

l-bis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa;

l-ter) migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT): la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione e delle altre condizioni di autorizzazione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI. Si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;

l-ter.1) 'documento di riferimento sulle BAT' o 'BREF': documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva 2010/75/UE;

l-ter.2) 'conclusioni sulle BAT': un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito;

l-ter.4) 'livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili' o 'BAT-AEL': intervalli di livelli di emissione ottenuti in condizioni di esercizio normali utilizzando una migliore tecnica disponibile o una combinazione di migliori tecniche disponibili, come indicato nelle conclusioni sulle BAT, espressi come media in un determinato arco di tempo e nell'ambito di condizioni di riferimento specifiche;

l-ter.5) 'tecnica emergente': una tecnica innovativa per un'attività industriale che, se sviluppata commercialmente, potrebbe assicurare un più elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso o almeno lo stesso livello di protezione dell'ambiente e maggiori risparmi di spesa rispetto alle migliori tecniche disponibili esistenti;

m) verifica di assoggettabilità a VIA di un progetto: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA secondo le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del presente decreto;

m-bis) verifica di assoggettabilità di un piano o programma: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi ovvero le loro modifiche, possano aver effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate;

m-ter) parere motivato: il provvedimento obbligatorio con eventuali osservazioni e condizioni che conclude la fase di valutazione di VAS, espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria svolta e degli esiti delle consultazioni;

n) provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante dell'autorità competente che conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;

o) provvedimento di VIA: il provvedimento motivato, obbligatorio e vincolante, che esprime la conclusione dell'autorità competente in merito agli impatti ambientali significativi e negativi del progetto, adottato sulla base dell'istruttoria svolta, degli esiti delle consultazioni pubbliche e delle eventuali consultazioni transfrontaliere;

o-bis) autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l'esercizio di una installazione rientrante fra quelle di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c). Un'autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Nel caso in cui diverse parti di una installazione siano gestite da gestori differenti, le relative autorizzazioni integrate ambientali sono opportunamente coordinate a livello istruttorio;

o-ter) condizione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA: prescrizione vincolante, se richiesta dal proponente, relativa alle caratteristiche del progetto ovvero alle misure previste per evitare o prevenire impatti ambientali significativi e negativi, eventualmente associata al provvedimento negativo di verifica di assoggettabilità a VIA;

o-quater) condizione ambientale del provvedimento di VIA: prescrizione vincolante eventualmente associata al provvedimento di VIA che definisce le linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere per garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del progetto, nonché i requisiti per la realizzazione del progetto o l'esercizio delle relative attività, ovvero le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi nonché, ove opportuno, le misure di monitoraggio;

o-quinquies) autorizzazione: il provvedimento che abilita il proponente a realizzare il progetto;

p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio;

q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma;

r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto;

r-bis) gestore: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;

s) soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti;

t ) consultazione: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei piani, programmi e progetti;

u) pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

v) pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;

v-bis) relazione di riferimento: informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività. Tali informazioni riguardano almeno: l'uso attuale e, se possibile, gli usi passati del sito, nonché, se disponibili, le misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee che ne illustrano lo stato al momento dell'elaborazione della relazione o, in alternativa, relative a nuove misurazioni effettuate sul suolo e sulle acque sotterranee tenendo conto della possibilità di una contaminazione del suolo e delle acque sotterranee da parte delle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione interessata. Le informazioni definite in virtù di altra normativa che soddisfano i requisiti di cui alla presente lettera possono essere incluse o allegate alla relazione di riferimento. Nella redazione della relazione di riferimento si terrà conto delle linee guida eventualmente emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE;

v-ter) acque sotterranee: acque sotterranee quali definite all'articolo 74, comma 1, lettera l);

v-quater) suolo: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi. Ai soli fini dell'applicazione della Parte Terza, l'accezione del termine comprende, oltre al suolo come precedentemente definito, anche il territorio, il sottosuolo, gli abitati e le opere infrastrutturali;

v-quinquies) ispezione ambientale: tutte le azioni, ivi compresi visite in loco, controllo delle emissioni e controlli delle relazioni interne e dei documenti di follow-up, verifica dell'autocontrollo, controllo delle tecniche utilizzate e adeguatezza della gestione ambientale dell'installazione, intraprese dall'autorità competente o per suo conto al fine di verificare e promuovere il rispetto delle condizioni di autorizzazione da parte delle installazioni, nonché, se del caso, monitorare l'impatto ambientale di queste ultime;

v-sexies) pollame: il pollame quale definito all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587;

v-septies) combustibile: qualsiasi materia combustibile solida, liquida o gassosa, che la norma ammette possa essere combusta per utilizzare l'energia liberata dal processo;

v-octies) sostanze pericolose: le sostanze o miscele, come definite all'articolo 2, punti 7 e 8, del regolamento (CE) n. 1272/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, pericolose ai sensi dell'articolo 3 del medesimo regolamento. Ai fini della Parte Terza si applica la definizione di cui all'articolo 74, comma 2, lettera ee).

1-bis. Ai fini della presente Parte Seconda si applicano inoltre le definizioni di 'impianto di incenerimento dei rifiuti' e di 'impianto di coincenerimento dei rifiuti' di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 237-ter.”.

### ***Nota all'articolo 3***

- Il testo vigente dell'articolo 36 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”) è il seguente:

“Art. 36. (Funzioni delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della programmazione regionale in campo territoriale, ambientale e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della l. 142/1990, e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un idoneo livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.

2. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato.

3. In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono altresì all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto legislativo 152/2006 è riportato in nota all'articolo 2.

- Il testo vigente dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“Art. 7 bis. (Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA)



1. La verifica di assoggettabilità a VIA e la VIA vengono effettuate ai diversi livelli istituzionali, tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

2. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II-bis alla parte seconda del presente decreto.

2-bis. Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

[2-ter. L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. *abrogato*]

2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-bis, sono sottoposti a VIA in sede regionale, i progetti di cui all'allegato III alla parte seconda del presente decreto. Sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA in sede regionale i progetti di cui all'allegato IV alla parte seconda del presente decreto.

4. In sede statale, l'autorità competente è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA è adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il provvedimento di VIA è adottato nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 25, comma 2, e all'articolo 27, comma 8.

4-bis. Nel caso di opere o interventi caratterizzati da più elementi progettuali corrispondenti a diverse tipologie soggette a VIA ovvero a verifica di assoggettabilità a VIA rientranti in parte nella competenza statale e in parte in quella regionale, il proponente, con riferimento alle voci elencate negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, invia in formato elettronico al Ministero della transizione ecologica e alla Regione o Provincia autonoma interessata una comunicazione contenente:

- a) oggetto/titolo del progetto o intervento proposto;
- b) tipologia progettuale individuata come principale;
- c) altre tipologie progettuali coinvolte.

4-ter. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Regione o la Provincia autonoma trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito all'individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA, dandone contestualmente comunicazione al proponente. Entro i successivi trenta giorni, in base ai criteri di cui agli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, il competente ufficio del Ministero comunica al proponente e alla Regione o Provincia autonoma la determinazione in merito all'autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Decorso tale termine, si considera acquisito l'assenso del Ministero sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma dal proponente.

5. In sede regionale, l'autorità competente è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

6. Qualora nei procedimenti di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA l'autorità competente coincida con l'autorità proponente di un progetto, le autorità medesime provvedono a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dal presente decreto. Le autorità competenti evitano l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi e provvedono a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale, alle competenti autorità.

7. Qualora un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA di competenza regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano che le procedure siano svolte in conformità agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del presente decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalità di cui all'articolo 27-bis.

8. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi o regolamenti l'organizzazione e le modalità di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, nonché l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. La potestà normativa di cui al presente comma è esercitata in conformità alla legislazione europea e nel rispetto di quanto previsto nel presente decreto, fatto salvo il potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalità della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonché per la destinazione alle finalità di cui all'articolo 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedurali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis.

8-bis. Limitatamente agli interventi necessari per il superamento di sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in caso di inerzia regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA ai sensi del comma 3, lo Stato esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012 n. 234. (109)

9. A decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informano il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, fornendo:

- a) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;
- b) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;
- c) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA;
- d) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;
- e) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese.

10. A decorrere dal 16 maggio 2017, ed ogni 6 anni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare informa la Commissione europea circa lo stato di attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.”.

- L'allegato III alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 riporta “Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

- L'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 riporta “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

### **Nota all'articolo 7**

- Il testo vigente dell'articolo 7 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“Art. 7. (Competenze in materia di VAS e di AIA)

1. Sono sottoposti a VAS in sede statale i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete ad organi dello Stato.

2. Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni delle leggi regionali, i piani e programmi di cui all'articolo 6, commi da 1 a 4, la cui approvazione compete alle regioni e province autonome o agli enti locali.

[3. Sono sottoposti a VIA in sede statale i progetti di cui all'allegato II al presente decreto. *abrogato*]

[4. Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui agli allegati III e IV al presente decreto. *abrogato* ]

4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

4-ter. Sono sottoposti ad AIA secondo le disposizioni delle leggi regionali e provinciali i progetti di cui all'allegato VIII che non risultano ricompresi anche nell'allegato XII al presente decreto e loro modifiche sostanziali.

5. In sede statale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere motivato in sede di VAS è espresso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che collabora alla relativa attività istruttoria. Il provvedimento di AIA è rilasciato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. In sede regionale, l'autorità competente ai fini della VAS e dell'AIA è la pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome.

7. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali in materia di VAS e di AIA. Disciplinano inoltre:

- a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati;
- b) i criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;
- c) fermo il rispetto della legislazione europea, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili, per l'individuazione dei piani e programmi o progetti o installazioni da sottoporre a VAS ed AIA e per lo svolgimento della relativa consultazione;
- d) le modalità di partecipazione delle regioni e province autonome confinanti al processo di VAS, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia;
- e) le regole procedurali per il rilascio dei provvedimenti di AIA e dei pareri motivati in sede di VAS di propria competenza, fermo restando il rispetto dei limiti generali di cui al presente decreto ed all'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano informano, ogni dodici mesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di valutazione in corso.

9. Le Regioni e le Province Autonome esercitano la competenza ad esse assegnata dai commi 2, 4 e 7 nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal presente Titolo.”.

### **Nota all'articolo 10**

- Il testo vigente dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 152/2006 è riportato in nota all'articolo 3.

- Il testo vigente dell'articolo 24 bis del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“Art. 24 bis. (Inchiesta pubblica)

1. L'autorità competente può disporre che la consultazione del pubblico di cui all'articolo 24, comma 3, primo periodo, si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, con oneri a carico del proponente, nel rispetto del termine massimo di novanta giorni. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, predisposti dall'autorità competente.

2. Per i progetti di cui all'allegato II, e nell'ipotesi in cui non sia stata svolta la procedura di dibattito pubblico di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'autorità competente si esprime con decisione motivata, sentito il proponente, qualora la richiesta di svolgimento dell'inchiesta pubblica sia presentata dal consiglio regionale della Regione territorialmente interessata, ovvero da un numero di consigli comunali rappresentativi di almeno cinquantamila residenti nei territori interessati, ovvero da un numero di associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, rappresentativo di almeno cinquantamila iscritti.

3. La richiesta di cui al comma 2, motivata specificamente in relazione ai potenziali impatti ambientali del progetto, è presentata entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico di cui all'articolo 24, comma 1.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) è il seguente:

“Art. 5. (Valutazione di incidenza)

1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale

protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi

9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.”.

### ***Nota all'articolo 11***

- Il testo vigente dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“Art. 29. (Sistema sanzionatorio)

1. I provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge.

2. Qualora siano accertati inadempimenti o violazioni delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28, ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA, ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;

b) alla diffida con contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifesti il rischio di impatti ambientali significativi e negativi;

c) alla revoca del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, del provvedimento di VIA, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente.

3. Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque realizza un progetto o parte di esso, senza la previa VIA o senza la verifica di assoggettabilità a VIA, ove prescritte, è punito con una sanzione amministrativa da 35.000 euro a 100.000 euro.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali.

6. Le sanzioni sono irrogate dall'autorità competente.

7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e sono successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per essere destinati al miglioramento delle attività di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alle attività di cui all'articolo 28 del presente decreto per la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, nonché alla predisposizione di misure per la protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamità naturali.”.

## *Nota all'articolo 12*

- Il testo vigente dell'articolo 33 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

“Art. 33. (Oneri istruttori)

1. Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-bis. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'articolo 29-nonies o del riesame di cui all'articolo 29-octies e per i successivi controlli previsti dall'articolo 29-decies sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'articolo 8-bis. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-ter. Nelle more del decreto di cui al comma 3-bis, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'articolo 8-bis, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-bis, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.”.

- Il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) è il seguente:

“Art. 1. (Finalità ed ambito di applicazione)(Art. 1 del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del D.Lgs n. 80 del 1998)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'articolo 97, comma primo, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.

3. Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.”.

#### ***Nota all'articolo 15***

- Il testo vigente dell'articolo 29 del decreto legislativo 152/2006 è riportato in nota all'articolo 11.